

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA –
NAPOLI**

Ricorso

Per la Sig.ra Giada **PANNESE** (C.F.: PNN GDI 99S66 A783W), nata Benevento (BN) il 26.11.1999, residente a Mirabella Eclano (AV), in Via Passo snc, rappresentata e difesa in giudizio dal Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca (C.F.: SCC FNC 35A07 H501S – p.e.c. francogaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org – fax n.: 06/8558370), giusta procura speciale posta in calce al presente ricorso e con domicilio telematico eletto sulla p.e.c. francogaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org e fax n. 068558370 per le comunicazioni di segreteria; **contro** la **Regione Campania**, in persona del Presidente nonché legale rappresentante *pro tempore*, all'indirizzo p.e.c. us01@pec.regione.campania.it;

e nei confronti: della **Med Management s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, all'indirizzo p.e.c. medmanagementsrl@legalmail.it; **Torre Angellara**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, all'indirizzo p.e.c. torreangellara.reteimprese@pec.it;

per l'annullamento ex art. 29 del cod. proc. amm.,

- del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 468 del 10.8.2021 (**doc. 1**), avente ad oggetto *“BURC. Avviso per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti negli Ambiti 'Sistema produttivo della Cultura' e 'Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale' approvato con decreto dirigenziale n. 164/2018. Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione per il riesame e valutazione per i progetti prot. 152, 165, 172, 231 e 322. Modifiche al decreto n. 107/2020 di approvazione delle graduatorie definitive di merito per i progetti prot. 172, 231 e 332”* e del relativo allegato, nella parte in cui, all'esito del riesame della domanda, alla Sig.ra Pannese è stato attribuito il punteggio di 48.5 e, quindi, la richiesta di contributo è stata dichiarata per la seconda volta non ammissibile;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche attualmente non conosciuto dalla ricorrente.

Fatto

1. Con la D.G.R. n. 152 del 20.03.2018 (**doc. 2**), la Giunta regionale della Campania ha deliberato di procedere, ai fini della realizzazione dell'Obiettivo Specifico 3.3 b, alla programmazione dell'azione 3.3.2 *“Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di*

identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici dell'Asse III, "Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali" (cat. spesa 077 "Sviluppo e fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 80 del 23 Dicembre 2019, promozione dei servizi culturali e creativi per le PMI") del POR FESR Campania 2014-2020, per un valore di € 10.000.000,00 (così suddivisi: - € 4.000.000,00, per gli interventi relativi all'Ambito 1 "Sistema produttivo della Cultura"; - € 6.000.000,00 per gli interventi relativi all'Ambito 2 "Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale").

2. Con successivo decreto n. 164 del 30.7.2018 della Giunta Regionale (**doc. 3**) è stato approvato il suddetto avviso.

3. In data 15.10.2018, la ricorrente ha presentato la domanda di ammissione a contributo (prot. n. 322 - **doc. 4**), con riferimento all'ambito 2 "Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale", proponendo un piano progettuale per un importo dell'investimento complessivo pari ad € 132.149,00. Il progetto proposto riguarda un'attività di ricettività extralberghiera rientrante nel codice ATECO 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence).

4. Con Decreto Dirigenziale n. 354 del 20.12.2019 (**doc 5**), la Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali della Regione Campania ha approvato e reso pubbliche le risultanze della valutazione per l'ambito in questione, formulando una graduatoria provvisoria.

Con successivo decreto dirigenziale n. 107 del 7.4.2020 (**doc. 6**) sono state approvate le risultanze definitive della valutazione delle istanze di concessione degli incentivi di cui si discute e rese pubbliche le graduatorie definitive.

5. Dalla consultazione dell'allegato riportante la suddetta graduatoria (**doc. 7**), l'odierna ricorrente ha appreso che il progetto presentato, identificato con il protocollo n. 322 SID 190918CUL0000000322 e ritenuto compatibile con gli obiettivi dello avviso pubblico, è risultato non finanziabile – in graduatoria prima domanda non ammessa - con un punteggio pari a 49 (ad un solo punto dal raggiungimento della soglia di finanziabilità di 50, giusto quanto disposto al §5.7 del bando di gara: "Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande

di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio complessivo uguale o superiore a 50 punti”).

6. Ricontrate obiettive incongruenze nei punteggi assegnati dall’Organo valutativo (cfr. scheda di valutazione – **doc. 8**), la ricorrente ha presentato tempestivamente le proprie osservazioni (istanza di riesame della pratica prot. n. 47014/2021 – **doc. 9**); le quali, tuttavia, non sono state prese in considerazione dalla medesima Commissione.

7. Infatti, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 468 del 10.8.2021 (**doc. 1**), sono state approvate le risultanze dei lavori della Commissione (“*di approvare, per l’effetto, le modifiche al decreto n. 107 del 7/4/2020 di approvazione delle graduatorie definitive di merito per i progetti prot. 172, 231 e 322*”), e la Sig.ra Pannese ha appreso che, all’esito della “rivalutazione” (cfr. scheda seconda valutazione – **doc. 10**), è stato assegnato al suo progetto un punteggio pari a 48.5 (addirittura inferiore a quello attribuito in esito alla prima valutazione: 49); confermando, quindi, la non ammissibilità della domanda alla richiesta di contributo.

8. Il suddetto decreto, unitamente alle risultanze in esso contenute, merita di essere annullato da parte di codesto ecc.mo T.A.R., alla stregua dei seguenti motivi di

Diritto

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e incongruità, ingiustizia manifesta.

1. In via preliminare, sia consentita una brevissima premessa.

Sono ben noti i principi sul sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo in ordine ai giudizi espressi dalle commissioni nei pubblici concorsi e, in questa sede, ci si limita ad evidenziare che il caso di specie rientra nelle ipotesi in cui è ammesso lo stesso sindacato giurisdizionale, atteso che la valutazione formulata (*recte*: i punteggi attribuiti) sul progetto presentato dalla proponente è affetta da **manifesta e macroscopica erroneità**, per quanto nel prosieguo si dirà (sul punto, *ex multis*: nelle procedure selettive pubbliche è ammessa la contestazione delle valutazioni operate dalla Commissione di gara, volta a sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito sull’attribuzione del punteggio, ove gli stessi giudizi: “siano manifestamente illogici, irrazionali, irragionevoli, arbitrari ovvero fondati su un palese e manifesto travisamento dei fatti (...) In altri termini, in tali procedure, ivi comprese quelle dirette ad ottenere finanziamenti o altre erogazioni pubbliche,

il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione dei punteggi è circoscritto alle sole ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza” – T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, n. 6031 del 27.9.2021; in tal senso, anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 1291 del 1° febbraio 2019).

2. Nel merito della questione, come già anticipato in punto di fatto, con Decreto Dirigenziale n. 354 del 20.12.2019, pubblicato sul B.U.R.C. n. 80 del 23.12.2019 (cfr. doc. 5), sono state pubblicate le risultanze della valutazione, approvate con decreto dirigenziale n. 107 del 7.4.2020 (cfr. doc. 6); e, dalla graduatoria allegata, si è evinto che il progetto presentato dalla ricorrente è risultato non finanziabile con un punteggio di 49 (la soglia minima di finanziabilità è pari a 50 – cfr. docc. 7 e 8).

La stessa proponente ha, quindi, formulato le proprie osservazioni, al fine di dimostrare l’erroneità e le incongruenze della valutazione (cfr. doc. 9).

Tuttavia, all’esito del riesame, le cui risultanze sono state pubblicate in allegato al Decreto Dirigenziale n. 468 del 10.8.2021, al progetto della Sig.ra Pannese è stato attribuito un punteggio addirittura inferiore al primo e pari a 48.5 (doc. 1); e, dalla lettura, dello schema di giudizio (cfr. doc. 10), se raffrontato con il primo schema (doc. 8), emerge che l’Organo valutativo non ha tenuto conto delle controdeduzioni formulate dalla Sig.ra Pannese.

In altre parole, la Commissione valutatrice si è limitata a confermare il giudizio espresso in sede di prima valutazione, non offrendo puntuale spiegazione delle ragioni circa il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente; con connessa lesione delle finalità e delle garanzie partecipative, in aperta violazione dell’art. 10 *bis* della legge n. 241/1990.

Tale ultima norma, come noto, stabilisce che: “qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego (...)”, ciò, in quanto, alla base si rinviene il principio per cui la motivazione del provvedimento deve essere tale da consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalla P.A. nell’adozione dell’atto, nonché le ragioni ad esso sottese, al fine di verificare la **correttezza del potere in concreto esercitato** (cfr., tra molte, T.A.R. Campania-Napoli, Sez. III, n. 5500 del 13.8.2021; Sez. II, n. 1832 del 18.5.2020).

Di recente, codesto ecc.mo Tribunale, chiamato a pronunciarsi in vicende analoghe a quella di specie, riguardanti la medesima procedura per la concessione dei contributi economici (sentenze nn. 3910 – 3920 – 3923 - 3924 del 21.9.2020), ha confermato: “l’obbligo dell’amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n.1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); la qual cosa è stata omessa nel caso di specie.

3. Il fatto che i rilievi della Sig.ra Pannese non siano stati tenuti in considerazione emerge – come già anticipato - dal raffronto fra le due schede di valutazione (cfr. docc. 8 e 10), da cui si evince che sono stati confermati i punteggi attribuiti, eccetto per un profilo (il cui punteggio è stato diminuito di 0.5; la cui ragione non è rinvenibile dal giudizio espresso).

Di seguito sono evidenziate le criticità sui singoli profili oggetto di richiesta di riesame da parte della ricorrente.

1. In ordine al criterio: A) *“Capacità della proposta di migliorare la valorizzazione e la fruizione di specifici attrattori culturali e naturali, attraverso la realizzazione di servizi/prodotti che incorporano le nuove tecnologie (es. multimedialità, realtà virtuale, digitalizzazione, ecc.)”*, il punteggio massimo attribuibile è pari a 10; quello attribuito in entrambe le valutazioni è pari a 6.

La Commissione ha penalizzato la proposta, sul presupposto che: *“fa riferimento ad un target di clientela ridotto. L’offerta è infatti di sole 4 stanze”*; pur riconoscendo che *“l’offerta ingloba nuove tecnologie come l’utilizzo di un sito e-commerce e di una APP per realizzare tour guidati”* (cfr. doc. 8 e doc.10).

Sul punto, giova evidenziare che il punteggio assegnato non rispecchia la reale portata dell’investimento proposto, giusto quanto previsto anche dalle linee guida presenti sul preventivo allegato al progetto presentato (cfr. doc. 4).

Più nel dettaglio, di seguito vengono elencate le potenzialità delle nuove tecnologie che la proponente intende sviluppare.

Con riguardo alla **realtà virtuale**: il Virtual Tour permetterà all'utente di avere una panoramica a 360° della struttura, così da poter scoprire da subito la situazione che meglio soddisfi le proprie esigenze (stanze, colazione, prenotazione visite guidate); alla **multimedialità**: sarà disponibile l'utilizzo di *NFC* (Near Field Communication), per le comunicazioni georeferenziate. L'*NFC* è un sistema di comunicazione *wireless* che permette di identificare la persona sulla base di una impronta digitale elettronica e, quindi, di eseguire le operazioni sensibili in tutta sicurezza. A tale sistema si aggiunge l'impiego del *QR Code*, per la semplificazione degli input (presente su tablet, smartphone e PC), che consente – inquadrando l'immagine – di ottenere informazioni relative al luogo, all'attrattore culturale, al servizio e all'oggetto selezionato; alla **digitalizzazione**, sotto il profilo del *Marketing* (l'azienda Easy Cloud metterà a disposizione del cliente le attività di un CMO: *Chief Marketing Operator*, che sarà responsabile delle campagne definite su Lead scelti con i criteri del cliente; creazione di contenuti programmati e ADV; visibilità sui motori di ricerca dei prodotti e dei servizi, sulla base di target definiti per età, luogo di residenza e tipologie di gestione; attivazione di attività commerciale e marketing sui principali strumenti di veicolazione e vendita, quali Booking e Trip Advisor; predisposizione attività SEO: *Search Engine Optimization* e SEA: *Search Engine Advertising*); *canali Web e Social Media* (predisposizione e attivazione delle attività di Social Media Marketing su almeno 3 mezzi, con avviamento delle attività di SMA: *Social Media Advertising* di supporto ad attività di SMM e SMO: *Social Media Optimization*) e, infine, *Sito Web e APP* (unica piattaforma online facile e intuitiva, contenente tutte le informazioni turistiche necessarie all'utente per scoprire il Patrimonio culturale ed il territorio limitrofo alla struttura ricettiva di partenza).

Da tutto quanto sopra, ne consegue che il punteggio da attribuirsi dovrebbe essere sicuramente superiore a 6, pari almeno a **9**, atteso che – come già evidenziato nelle osservazioni - la Commissione fa riferimento solo al sito web e all'APP, tralasciando le altre tecnologie e penalizzando le ridotte dimensioni della struttura; che, invece, sono state valorizzate al massimo grado da parte della proponente.

2. In ordine al criterio: **C)** *“Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse aziendali coinvolte). Il punteggio è assegnato se il progetto prevede: - l'individuazione di un responsabile di progetto con specifiche competenze ed esperienze in materia; e/o - il coinvolgimento stabile di personale con laurea specialistica, master e/o dottorato di ricerca nell'ambito delle tematiche progettuali”*. Il

punteggio massimo attribuibile è pari a 5; quello attribuito in sede di prima valutazione è stato pari a 2.5, quello attribuito in sede di seconda valutazione è pari a 2.

Non si comprende tale differenza di punteggio, essendo del tutto assente qualsiasi spiegazione in merito ed essendo riportata la medesima motivazione nelle due schede; anzi, nella seconda scheda, del tutto contraddittoriamente, la Commissione ha valorizzato la giovane età della Sig.ra Pannese, riconoscendo le capacità organizzative e le esperienze commerciali già acquisite dalla stessa proponente (per essere socia di una azienda agricola produttrice di vino e olio).

Sul punto, tenendo conto che la Commissione non ha attribuito un diverso punteggio per ciascuno dei due sottocriteri (1. Individuazione di un responsabile di progetto con specifiche competenze; 2. Coinvolgimento di personale con laurea, master e/o dottorato), prevedendo solo un punteggio complessivo pari a 5, e, considerando il giudizio positivo espresso, deve attribuirsi il medesimo peso a ciascuno di citati indicatori, pari quindi a 2.5 (così come effettuato nella prima valutazione).

Da tutto quanto sopra, ne consegue che il punteggio da attribuirsi dovrebbe essere pari a **2.5**.

3. In ordine al criterio: **D.2.c)** *“Per le imprese da costituire La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti è determinata come $F \cdot R$, dove: - F è il rapporto tra finanziamenti a breve (fino a 12 mesi)/medio (fino a 36 mesi)/lungo termine (oltre 36 mesi) e totale delle fonti di copertura delle spese di investimento non coperte da agevolazione; - R è il punteggio massimo attribuibile; eventuale documentazione allegata alla domanda comprovante la disponibilità di liquidità da parte del/dei proponenti (attestazione bancaria, copia di libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.)”*. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 5; quello attribuito in entrambe le valutazioni è pari a 0, dimostrando chiaramente di non aver tenuto conto delle osservazioni della ricorrente, riportando il medesimo errore di calcolo (aggiungendo, nella seconda valutazione, che: *“il rapporto tra finanziamenti a breve, medio, lungo termine e le fonti di copertura delle spese di investimento non coperta da agevolazioni è paria 0... come si evince dal prospetto fonti e impieghi del formulario di progetto ...”*).

Infatti, come già dimostrato, l'investimento presentato prevede una spesa di Euro 132.149,00. La copertura della parte di spesa non agevolata comprende il 40% di quota mezzi propri pari a circa Euro

53.000,00 ed Iva pari a Euro 17.614,96 circa, per un impegno finanziario totale di circa Euro 70.474,56.

Tale copertura verrà garantita con le seguenti modalità: disponibilità liquide su deposito bancario Euro 34.929,00, titolarità di quote societarie azienda agricola Orneta Euro 5.000,00.

Le modalità di copertura indicate rendono possibile determinare l'indice per il calcolo della copertura finanziaria: **F=39.929/75.683=0.53; R=5; F*R=0.53*5=2.65**

Su questo criterio di valutazione si registra un errore di calcolo nell'impostazione della formula copertura finanziaria, errore consistente nell'indicare il rapporto "Mezzi Propri" su "Fabbisogno", invece di richiamare il valore "Indebitamento di Terzi Bancari" su "Fabbisogno".

Nelle note Aspetti Economici (pag. 12 del progetto presentato), nella voce delle Fonti è stato fatto riferimento alle "Fonti Finanziarie Indebitamento di terzi" con una "Richiesta di Indebitamento Bancario" per l'importo di Euro 20.000.

In seguito a questo errore, la formula corretta è la seguente:

$$F = 20.000,00/70.474,00 = 0.28; R = 5; F*R=1.40$$

Dove 1.40 rappresenta il punteggio assegnabile per la copertura della parte non agevolabile del programma di investimento.

Da tutto quanto sopra, ne consegue che il punteggio da attribuirsi dovrebbe essere pari a **1.40**.

4. In ordine al criterio: **G)** *"coerenza della proposta con la strategia locale di sviluppo e promozione territoriale, di cui alla specifica lettera di intenti o protocollo d'intesa allegato alla domanda"*, il punteggio massimo attribuibile è pari a 10; quello attribuito in entrambi i giudizi è pari a 7.5; adottando la stessa motivazione.

In ordine a tale indicatore, non si comprende la ragione per cui sia stato attribuito un punteggio pari a 7.5, considerato che è la stessa Commissione a dare atto del fatto che sono state allegate le lettere di intenti con il Museo della civiltà Normanno, il Museo Archeologico e il Museo delle Ceramiche.

La proponente, all'interno del progetto allegato alla domanda, ha riportato testualmente che: "I principali attrattori sono individuati nel Castello Normanno, il Museo Archeologico (Antiquarium), il sito archeologico La Starza e il borgo romano Aequum Tuticum, il Museo delle Ceramiche. Si sono stabilite una serie di convenzioni ed accordi con aziende e soggetti della filiera turistico-ricettiva finalizzate ad ottimizzare la strategia locale di sviluppo e la promozione territoriale. Tra esse vi sono:

*convenzione con maestri artigiani per la lavorazione delle ceramiche e maioliche, organizzazione di visite guidate presso i laboratori per visionare le lavorazioni ed acquisto prodotti; accordi con cooperativa di ceramiche per organizzazione visite guidate ed ingressi programmati, accordo con aziende agricole e vitivinicole per visite guidate ed acquisto a prezzi scontati di prodotti locali tipici (vino, olio) di filiera, cene a prezzi concordati; eventuali accordi con altre associazioni e guide locali per la realizzazione di tour e visite guidate in centri e località limitrofe. **Tali azioni renderanno possibile realizzare un virtuoso collegamento tra i principali attrattori culturali sviluppo in quanto punto di organizzazione e distribuzione di flussi turistici**".*

Peraltro, nella zona interessata, durante l'anno, si svolgono diversi convegni, tra cui il più importante: il convegno "Biogem" – "Le due culture", che quest'anno si è tenuto nei giorni 21-24 ottobre u.s.

Da tutto quanto sopra, ne consegue che la proponente ha valorizzato tutti gli attrattori sia del Comune di appartenenza, sia dei territori limitrofi; per tale ragione, il punteggio da attribuirsi dovrebbe essere pari a 10.

5. In ordine al criterio: **I** "*Capacità della proposta progettuale di favorire l'incremento della domanda turistica sia nazionale che internazionale a livello di operatività del progetto*", il punteggio massimo attribuibile è pari a 5; quello attribuito in entrambe le valutazioni è pari a 4.

In ordine a tale indicatore, la stessa Commissione ha penalizzato la proponente, in ragione del fatto che si tratta di una piccola iniziativa, "*che potrebbe favorire in maniera esigua l'incremento della domanda turistica, sia nazionale che internazionale*".

Sul punto, giova evidenziare che, se il progetto presentato risulta ammissibile a contributo, le ridotte dimensioni della struttura ricettiva e l'iniziativa circoscritta della proponente non possono poi costituire un fattore di penalizzazione. L'Organo di valutazione non ha tenuto conto di quanto riportato dalla Sig.ra Pannese all'interno del progetto, ossia l'idea di: "*cogliere l'opportunità di crescita, investendo soprattutto nella possibilità e capacità di fare squadra con gli altri operatori economici e culturali, quali artigiani, ristoratori, agricoltori, strutture museali*" – considerato il trend negativo di turismo locale, che vede la permanenza dei turisti per un solo giorno sul territorio.

Da tutto quanto sopra, ne consegue che il punteggio da attribuirsi dovrebbe essere pari a 5.

4. Tutte le suesposte considerazioni dimostrano l'illegittimità del giudizio reso, meritevole quindi di annullamento.

Infatti, dalla lettura complessiva dei giudizi formulati, il Progetto risulta positivamente valutato (*“l'immobile individuato è vicino agli attrattori che si intendo valorizzare ... l'individuazione dei fabbisogni e dei vantaggi competitivi è stata effettuata in maniera approfondita, tramite una coerente analisi di mercato ... la proponente, nonostante la giovane età, vanta capacità organizzative ed esperienze commerciali essendo socia di una azienda agricola produttrice di vino e olio... l'offerta proposta è strutturata con servizi tecnologici ed innovativi”*); essendo penalizzato, del tutto illogicamente – atteso che la proposta risulta rispondente ai requisiti previsti dall'avviso -, solo in ragione delle ridotte dimensioni della struttura che si intende realizzare.

Sulla base dei calcoli effettuati e sopra riportati, il punteggio complessivo, che sarebbe stato opportuno attribuire al progetto, risulta pari a **56.90**, superando abbondantemente la soglia minima di 50. Del resto, già solo tenendo conto degli errori commessi in ordine ai criteri **c)** e **d.2.c)**, i quali rappresentano criteri “oggettivi”, aggiungendo rispettivamente il punteggio di **0.5** e di **1.40**, la proposta della ricorrente raggiungerebbe il punteggio di **50.40** e verrebbe, pertanto, ammessa a contributo.

P.Q.M.

Si chiede che l'ecc.mo T.A.R. adito Voglia accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato (D.D. n. 468 del 10.8.2021), ed eventualmente anche il precedente decreto dirigenziale n. 107 del 7.4.2020, come meglio specificato in epigrafe, con ogni conseguente statuizione sulle spese.

Si dichiara che il ricorso sconta un contributo unificato pari ad euro 650,00.

Roma- Napoli, 29 ottobre 2021

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca